

Aspetti determinanti che hanno guidato l'impianto della legge delega:

- la garanzia delle pari opportunità nel raggiungimento di elevati livelli culturali, nello sviluppo delle proprie capacità, nell'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
- l'organizzazione del sistema basata su scuola dell'infanzia (triennale), primo ciclo, suddiviso in scuola primaria (5 anni) e in scuola secondaria di primo grado (triennale); secondo ciclo (5 anni), suddiviso in sistema dei licei e sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- innalzamento della qualità e del livello complessivo del sistema scolastico attraverso la nuova ottica del diritto-dovere di istruzione/formazione della durata di almeno 12 anni e, in ogni caso, fino all'ottenimento di una qualifica entro i 18 anni;
- la determinazione delle modalità di accesso ai diversi cicli (passaggi verticali attraverso raccordi, orientamenti ed esami di stato) e delle modalità di transizione fra sistemi (passaggi orizzontali attraverso certificazione di crediti e competenze) che rendono effettiva la possibilità di personalizzare il piano di studio individuale;
- l'accesso all'Università e alla formazione superiore sia dal sistema dei Licei che da quello degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale;
- la ristrutturazione del sistema di valutazione sia per quanto riguarda l'apprendimento degli allievi, sia per la qualità offerta;
- la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il cosiddetto *lifelong learning*;
- la definizione del quadro di riferimento per la valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo;
- la possibilità di realizzare i corsi previsti per il secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.

La possibilità offerta dall'alternanza scuola-lavoro non è riconducibile all'attuale apprendistato e nemmeno ad un "sotto-percorso": si tratta proprio di una nuova modalità di apprendimento che mira a consentire ai ragazzi di apprendere in un ambiente lavorativo, all'interno di un percorso formativo unitario, con tutor della scuola e dell'impresa.

Il fatto che il secondo ciclo sia costituito sia dal sistema dei Licei che da quello degli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale porta alla naturale conclusione che entrambi i sistemi godano di pari dignità. Grazie alla modifica del comma 1 dell'art. 117 della Costituzione, si è superata la tradizionale separazione tra Formazione Professionale, che veniva relegata solo al servizio dell'azienda e del lavoro e, per questo, considerata "minoritaria", e Sistema dell'Istruzione. Questa profonda innovazione costituisce una riscoperta della cultura del lavoro e delle professioni, allineandosi anche con le linee evolutive adottate dalla Comunità Europea (Censis, 2003).

I percorsi di istruzione e formazione professionale, oltre all'acquisizione di qualifiche professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, si sviluppano da un lato nella formazione professionale superiore e dall'altro nell'università, previa frequenza di un quinto anno e il superamento dell'esame di Stato.

La Riforma supera la divisione tra obbligo scolastico e obbligo formativo, riassumendo entrambi nel concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o comunque fino al raggiungimento di una qualifica. L'obiettivo è quello di evitare che un giovane possa inserirsi nella società e nel sistema produttivo senza almeno un titolo di studio, conseguito nel secondo ciclo entro il diciottesimo anno di età. Il diritto dovere si colloca in un sistema unitario ma diversificato (percorso liceali e dell'istruzione e formazione professionale), allineandosi in questo modo con il resto dell'Europa.